

Regione
Friuli Venezia Giulia

Comune
Tricesimo



VARIANTE n.81 AL PRGC

**Recepimento dello studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e
dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA V.A.S.
rapporto preliminare**

nome file : Tricesimo_NOV_24.vwx
scala :
georeferenziazione : EPSG 6708 - RDN2008/UTM zone 33N (N-E)

Responsabile Unico del Progetto :

Gruppo di lavoro

geol. Gianni Menchini
arch. Michele Morra

Committente : Comune di Tricesimo
Codice Identificativo Gara (CIG) :
Codice Unico di Progetto (CUP) :

data progetto : novembre 2024

Revisioni
n. data

elab. C

PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) è stata introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152 del 2006.

Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i Piani o Programmi la cui approvazione compete alle Regioni, Province Autonome o Enti locali.

La VAS riguarda tutti i Piani o Programmi ed ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti Piani o Programmi assicurando che contribuiscano ad uno sviluppo sostenibile.

La VAS va quindi intesa come un processo continuo che accompagna ed integra l'elaborazione del Piano-Programma e come strumento di valutazione delle alternative possibili, delle misure di mitigazione e di compensazione da attuare per minimizzare gli effetti negativi eventualmente indotti e valutare, infine, gli effetti sull'ambiente nel caso di assenza di pianificazione ovvero la cosiddetta *alternativa zero*.

SOGGETTI COINVOLTI E ASPETTI PROCEDURALI

L'art. 4 della L.R. 16/2008 (aggiornata dalle modifiche introdotte dalle Leggi Regionali 13 e 24 del 2009), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale e in riferimento al D.Lgs. 152/2006, precisa che deve intendersi per :

- proponente : l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il Piano o programma;
- autorità procedente : l'organo cui spetta l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (Consiglio Comunale);
- autorità competente : la Giunta comunale;
- soggetti competenti : le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi.

Dal punto di vista procedurale, (secondo l'art. 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010) la procedura di verifica di assoggettabilità prevede che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato I al decreto 152/2006.

L'autorità competente - in collaborazione con l'autorità procedente - individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

FASI DELLA PROCEDURA (ai sensi del D.L.152/2008)

La "verifica di assoggettabilità" prevede che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente un rapporto preliminare con la descrizione del piano o programma e la descrizione e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente che possono derivare dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

L'autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, per acquisirne il parere.

Sentita l'autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e verificato se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, essa emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione.

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

Principi, prescrizioni, tipologia e descrizione delle procedure della Valutazione, sono contenuti essenzialmente nei D.Lgs. 152/2006, 4/2008, 128/2010 e 116/2014 mentre per ciò che riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, anche dalle L.R. 11/2005, 16/2008, 13 e 24 del 2009, dal D.P.R. 86/2008 e dalle modifiche introdotte dalla L.R.21/2015.

Il D.Lgs. 152 (come modificato dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010) in particolare, specifica che la VAS deve essere svolta per tutti i Piani e programmi ma, per quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

Tale decisione viene emessa sulla base di un rapporto preliminare di verifica (il presente documento) che ha dunque il compito principale di supportare la decisione dell'autorità competente.

Richiamando sinteticamente le norme considerate, si evidenzia che :

- ai sensi della L.R. 16/2008 - art.4, comma 2 :

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

- Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) (omissis); b) (omissis);

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) (omissis); e) (omissis); f) (omissis);

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) (omissis); k) (omissis); l) (omissis);

- ai sensi del DPR 86/2008¹ - art.17 :

(Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale)

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:

a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;

b) prevedono l'ampliamento delle zone agricole;

c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;

d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;

e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;

g) derivano dall'approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

¹ Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

I criteri per la redazione di questo documento sono indicati all'allegato I al Decreto e comprendono una valutazione su due caratteristiche del Piano o programma :

Le caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa;
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CARATTERISTICHE, CONTENUTI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

L'oggetto della presente Variante parziale riguarda la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione con l'introduzione di prescrizioni all' *art.1-Norme Generali* e all'art.33 finalizzate all'adeguamento dello strumento vigente (PRGC) alle determinazioni degli studi di Microzonazione Sismica (MS di Livello 1) e della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per il territorio comunale di Tricesimo.

Si tratta di un provvedimento conseguente all'approvazione dei sopraccitati documenti da parte della Commissione Tecnica insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che appunto prevede, ai sensi dell'art.5, comma 3 dell'O.D.P.C. 293 del 6/10/2015, il recepimento delle risultanze degli studi sopraccitati all'interno della pianificazione urbanistica comunale.

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE *ai sensi dell'allegato I al D.Leg.152/2006*

L'analisi degli elementi di verifica, consente di ritenere che le caratteristiche della variante predisposta non possano determinare correlazioni significative con gli altri strumenti vigenti o programmati, ovvero non possa alterare o influenzare significativamente:

- Il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, ecc;
- altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Anche per ciò che riguarda le caratteristiche degli impatti, si ritiene che la variante non possa rappresentare né un fattore di alterazione delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, né un fattore di superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo né, infine, un fattore di impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CONCLUSIONI

Viste le norme vigenti e sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene che l'intervento di variante predisposto, classificabile come *"piccola area a livello locale"* e *"variante non sostanziale"*, non possa avere impatti significativi sull'ambiente.